Gilda degli Insegnanti
LATINA

ItaliaOggi del 20/1/2009

Province libere di accorpare. Anche se la scuola dice no

AZIENDA SCUOLA
Di Carlo Forte

note di diritto

Il Tar della Lombardia: il parere degli istituti non deve essere necessariamente favorevole

La provincia può accorpare le scuole superiori anche contro il parere delle scuole interessate.

E il limite massimo dei 900 alunni complessivi può essere derogato quando ci si trovi in centri ad alta densità demografica. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia con una sentenza depositata il 30 novembre scorso (4587 reperibile su: www.giustizia-amministrativa.it). Una sentenza che diventa di grande attualità, visto che scuole e regioni sono alle prese con il piano di dimensionamento deciso dal ministro dell'istruzione, Mariastella Gelmini. Il ricorso era stato promosso da un gruppo di alunni e genitori che lamentavano l'illegittimità di un accorpamento effettuato dalla provincia di Milano, nonostante il parere sfavorevole delle scuole interessate. A questo proposito i ricorrenti avevano eccepito che la provincia non avrebbe potuto procedere perchè la normativa prevede che i provvedimenti di accorpamento possano essere adottati solo previa intesa con le scuole interessate. Ma i giudici amministrativi non hanno accolto questa tesi. L'espressione «previa intesa», utilizzata nell'articolo 4 del decreto del presidente della repubblica 233/98, non sta a significare, infatti, la necessità di un previo parere favorevole dell'istituzione scolastica, ovvero, di un accordo tra le parti. Bensì quella di un coinvolgimento, avente carattere di effettività, dell'istituzione scolastica nell'iter destinato all'adozione dell'atto. In tale modo, infatti, risultano adeguatamente rappresentati nel procedimento amministrativo gli interessi di cui le istituzioni scolastiche sono portatrici. Fermo restando, però, che la valutazione di tutti gli interessi introdotti nel procedimento è di esclusiva spettanza dell'autorità amministrativa procedente . E dalla documentazione presentata dalla provincia il Ta ha ritenuto è agevole rilevare che le istituzioni scolastiche sono state ampiamente coinvolte nella scelta. Tanto che esse hanno deliberato sulla questione controversa esprimendo il proprio parere negativo. Quanto al superamento della dimensione ottimale, a seguito dell'accorpamento delle scuole interessate, il Tar ha chiarito che il limite dei 900 alunni previsto dal decreto 233/98 non è tassativo. La stessa norma, infatti, prevede che il limite può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico. E per confortare questa tesi il Tar ha citato anche il conforme orientamento del Consiglio di stato (n. 661 del 16.02.2007).